

La Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni avverso le norme del c.d. sblocca Italia in tema di impianti di rigassificazione.

[Corte cost. 20 maggio 2016, n. 110 – Pres. Grossi, Est. Zanon](#)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 1 e 2 lettere a) e c-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui prevede che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Con la decisione in epigrafe la Consulta ha respinto una serie di questioni sollevate da alcune Regioni in ordine alla disciplina - peculiare ed acceleratoria - che il d.l. 133 del 2014 (c.d. sblocca Italia) ha introdotto in tema di procedimenti autorizzativi di impianti destinati al trasporto del gas naturale.

Le censure esaminate nel merito riguardavano in particolare il riparto di competenza legislativa ed il principio di leale collaborazione. Diversamente, la censura sollevata in ordine alla carenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza è stata dichiarata inammissibile per questioni di carattere formale.